



Avvocatura Distrettuale dello Stato

1

Palermo li

1/2/08

Risposta a nota

Partenza N.

5677

Del

Nella risposta citare la data
e i numeri della presente

Cons. N. 495/08

Div. Sez. N.

Avv. Mango

OGGETTO: Attività edilizia. Norme tecniche applicabili. Quesito.

F A X
(091/7072078)

ALL'ASSESSORATO LL.PP. REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO LL.PP.
SEGRETERIA CAPO DIPARTIMENTO
VIA L. DA VINCI, 161
P A L E R M O

(rif. nota 11-1-2008 n. 1680)

Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede di conoscere l'avviso della Scrivente in ordine all'identificazione delle norme tecniche per le costruzioni applicabili in Sicilia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 del D.L. 248/2007.

Codesto Assessorato sottolinea che le incertezze interpretative indotte da tale disposizione potrebbero determinare uno "stallo totale dell'attività edilizia", a maggior ragione in considerazione della necessità di coordinamento della normativa nazionale con quella cettata dal legislatore regionale, che non ha mai recepito in Sicilia il D.P.R. 360/2001 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), dettando anzi specifica e difforme disciplina per alcune fattispecie (silenzio assenso, inizio dei lavori, ecc.).

1



Avvocatura Distrettuale dello Stato

Ora, si ritiene di dover preliminarmente osservare che non sembrano assumere concreta rilevanza, nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Avvocatura, eventuali questioni relative al coordinamento tra normativa nazionale e regionale.

Infatti - a prescindere da ogni dubbio sulla riconducibilità alla materia "urbanistica" di cui all'art. 14 dello Statuto delle norme tecniche che regolano la progettazione e la realizzazione delle opere, che interferiscono con interessi diversi (ad esempio, sicurezza e incolumità pubblica) da quelli afferenti la semplice regolazione delle attività di trasformazione del territorio - per quanto risulta e per quanto riferisce codesto Assessorato le norme in materia dettate dallo Stato hanno comunque sempre trovato applicazione nell'ambito della Regione, che non ha mai perciò ritenuto di (poter) "occupare" tale specifica materia. E, d'altronde, codesto stesso Assessorato prospetta opzioni interpretative che conducono in ogni caso all'applicazione delle norme tecniche dettate dai vari decreti ministeriali.

Ciò premesso, e con riguardo agli specifici quesiti di cui alla nota in riferimento, ritiene questa Avvocatura che sia da condividere l'opzione interpretativa prospettata in via principale da codesto Assessorato, con riferimento alle conclusioni raggiunte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in apposito parere sottoposto all'esame del Ministro delle Infrastrutture. Va da sé che l'eventuale difforme avviso del Ministero dovrà essere tempestivamente segnalato a questa Avvocatura per i necessari approfondimenti della questione (se del caso con l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato, stante il rilievo di massima della questione medesima), come pure dovranno essere segnalate eventuali modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. che non fossero idonee a superare le prospettate difficoltà interpretative ed operative.

L'avviso espresso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri è nel senso che la proroga di cui all'art. 20 D.L. 248/2007 riguarda l'applicazione delle norme previgenti al D.M. 14-9-2005 (e cioè quelle di cui ai DD.MM. 9-1-1996 e 16-1-1996).



Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Tale avviso, a parere della Scrivente, è coerente al dato letterale di cui all'art. 20 del D.L. 248/2007.

Per quanto qui interessa, l'art. 20 cit. dispone che "le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 20 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2 bis del medesimo articolo.....". Ora, le revisioni generali cui si riferisce l'art. 20 sono proprio quelle approvate con D.M. 14-9-2005; sicché, sotto il profilo letterale, non potrebbe ritenersi che la norma abbia riguardo alle revisioni generali future, successive a quelle di cui al D.M. del 2005, non essendo peraltro neppure plausibile, come esattamente osservato dal Consiglio nel suo parere, che il Governo si sia preoccupato di dettare con la decretazione d'urgenza la disciplina transitoria delle future revisioni della norme tecniche.

A ciò aggiungasi che non avrebbe alcun senso sottoporre il D.M. del 2005 (che si ritenesse definitivamente entrato in vigore come fonte unica di regolazione dell'attività tecnica per le costruzioni) a un regime transitorio di "prova" (i cui esiti eventualmente insoddisfacenti potrebbero semmai, in tesi, essere rimediati attraverso semplici interventi di modifica). Onde le disposizioni di cui al ridetto art. 20 non possono avere altro significato se non quello di una ulteriore proroga del regime transitorio e sperimentale di cui al comma 2 bis del D.L. 136/2004 per il periodo (in mancanza di diversa specificazione) di 18 mesi stabilito dal medesimo comma 2 bis, cui l'art. 20 del D.L. 248/2007 rinvia, con la conseguente perdurante possibilità, in tale periodo, di utilizzare (anche) le norme tecniche dettate dai D.D.M. del 1996.

Per quanto di competenza, si archivia l'affare.

L'INCARICATO
(Avv. Maurizio Mango)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE